



COMUNE DI VIBONATI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Reg.	OGGETTO:
DATA 27-12-2023	MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18:01**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	PRES.	COMPONENTI	PRES.
BORRELLI MANUEL SINDACO	PRESENTE	ORLANNO LUIGI CONSIGLIERE	PRESENTE
BRUSCO LUIGI CONSIGLIERE	PRESENTE	GERBASE GENNY CONSIGLIERE	PRESENTE
GIFFONI FRANCESCO ANTONIO CONSIGLIERE	PRESENTE	SCOGNAMIGLIO GIOVANNI CONSIGLIERE	ASSENTE
ANGRISANO ATTILIO CONSIGLIERE	PRESENTE	SCOGNAMIGLIO ANTONIO CONSIGLIERE	ASSENTE
BASILETTI LAZZARO CONSIGLIERE	PRESENTE	DE FILIPPO VINCENZO CONSIGLIERE	ASSENTE
ORLANDO ANTONIO CONSIGLIERE	PRESENTE	RUOCCO DARIO CONSIGLIERE	ASSENTE
FUSI PASQUALE CONSIGLIERE	PRESENTE		

Presenti N. **9** - Assenti N. **4**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

-Presidente: **Attilio Angrisano**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

-Partecipa il Segretario Comunale Angela Del Baglivo. La seduta è pubblica

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del giorno.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 dispone che, "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;

Considerato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art.4 del Decreto Legislativo n°23 del 14/03/2011 che ha introdotto l'Imposta di soggiorno;

Richiamata la deliberazione consiliare n° 14 del 29 maggio 2012, modificata dalla deliberazione n° 59 del 28.12.2016;

Visti:

- l'art.4 - comma 7 - del decreto legge 24 aprile 2017 n°50, convertito con legge 21 giugno 2017 n°95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti possono rimodulare l'Imposta di Soggiorno in deroga all'art.1 - comma 169 - della legge 27 dicembre 2006 n°296, nonché in deroga dell'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n°208; Il Decreto Legge n. 50 del 2017 infatti autorizza i Comuni dal 1 giugno 2017 a richiedere la riscossione dell'imposta di soggiorno anche da parte di coloro i quali concedono in locazione per finalità turistiche, di durata inferiore ai 30 giorni, un immobile che sia conforme alle normative vigenti previste per le civili abitazioni e possieda tutti i requisiti previsti dai regolamenti comunali edilizi, di igiene, di sicurezza e di destinazione d'uso.
- l'art.4 - comma 5ter - del decreto legge 24 aprile 2017 n°50, convertito con legge 21 giugno 2017 n°95, che disciplina il nuovo ruolo dei gestori delle strutture ricettive, individuando nel "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni

Considerato:

- che il D.Lgs n. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
- che in forza del citato articolo, i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno;
- che sulla base della medesima disposizione normativa il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- che il Comune di Vibonati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 maggio 2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;

- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2016, sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al vigente regolamento al fine anche di semplificare il pagamento della tassa di soggiorno, venendo incontro all' esigenza di molti locatori non avvezzi all' utilizzo del computer, e di adeguarlo alle novità legislative intervenute ed in particolare:

egolamento in vigore	egolamento con modifiche evidenziate
<p>rt. 2 Presupposto dell'imposta</p> <p>Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive. comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, (Locazioni turistiche o brevi in assenza di servizi alle persone) gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta (Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze, , alloggi ammobiliati locati per uso turistico)</p>	<p>rt. 2 Presupposto dell'imposta</p> <p>Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive. comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, (Locazioni turistiche o brevi in assenza di servizi alle persone) gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta (Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze, alloggi ammobiliati locati per uso turistico).</p>
<p>rt. 3 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i minori fino al compimento del 12° anno; b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore; c) gli autisti di pullman e accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio; e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali; f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa; dette presenze non vanno indicate 	<p>rt. 3 Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i minori fino al compimento del 10° anno; b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore; c) gli autisti di pullman e accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio; e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali; f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario; g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa; dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 6; h) le persone con residenza anagrafica presso la

<p>nella dichiarazione di cui all'art. 6;</p> <p>h) le persone con residenza anagrafica presso la struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale;</p> <p>i) i soggetti che abbiano superato i 70 anni (compiuti)</p> <p>2. tutte le esenzioni di cui alle lettere da a) a g) dal comma 1 del presente articolo devono essere comprovate con idonea documentazione e/o autodichiarazione da parte del soggetto passivo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 445 del 2000 e s.m.i.</p> <p>3. tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 lettere da a) a g) del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.</p>	<p>struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale;</p> <p>2. tutte le esenzioni di cui alle lettere da a) a g) dal comma 1 del presente articolo devono essere comprovate con idonea documentazione e/o autodichiarazione da parte del soggetto passivo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 445 del 2000 e s.m.i.</p> <p>3. tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 lettere da a) a g) del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.</p>
<p>Art. 4 Misura dell'imposta ed applicazione</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive e negli immobili locazioni turistiche indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo 15 giugno al 15 settembre, per i primi 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.</p> <p>2. Le locazioni turistiche o brevi, possono optare per il pagamento forfettario della tassa di soggiorno di euro 50,00, per unità abitativa, da pagare anticipatamente entro il 30 maggio.</p> <p>3. Per i campeggi, In caso di contratti stagionali si applica il forfait di € 10,00 a persona con pagamento entro il giorno 5 del mese successivo alla riscossione, allegando autodichiarazione del gestore di cliente a regime forfettario.</p> <p>Per gli anni successivi le modifiche dell' imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge</p>	<p>Art. 4 Misura dell'imposta ed applicazione</p> <p>1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive e negli immobili locazioni turistiche indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo 1 giugno al 30 settembre, per i primi 10 (dieci) pernottamenti nell' arco del mese.</p> <p>2. Le locazioni turistiche o brevi, possono optare per il pagamento forfettario della tassa di soggiorno di euro 50,00, per unità abitativa, da pagare anticipatamente entro il 30 maggio.</p> <p>3. Per i campeggi, In caso di contratti stagionali si applica il forfait di € 20,00 a persona con pagamento entro il giorno 5 del mese successivo alla riscossione, allegando autodichiarazione del gestore di cliente a regime forfettario.</p> <p>Per gli anni successivi le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge</p>

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 e dell'articolo 1 - comma 682 - della legge 27 dicembre 2013, n°147, come segue:

Regolamento con modifiche evidenziate

Art. 2 Presupposto dell'imposta

Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo dal **1 giugno al 30 settembre** di ogni anno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vibonati, disciplinate dalle leggi in materia di Turismo e Attività Produttive. comprese le unità abitative adibite ad uso turistico, (Locazioni turistiche o brevi in assenza di servizi alle persone) gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta (

Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Agriturismi, Case ed appartamenti per vacanze, alloggi ammobiliati locati per uso turistico).

rt. 3 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) **i minori fino al compimento del 10° anno;**
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - c) gli autisti di pullman e accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo
 - d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
 - f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa; dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all'art. 6;
 - h) le persone con residenza anagrafica presso la struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale;
2. tutte le esenzioni di cui alle lettere da a) a g) dal comma 1 del presente articolo devono essere comprovate con idonea documentazione e/o autodichiarazione da parte del soggetto passivo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.R. 445 del 2000 e s.m.i.
3. tutta la documentazione comprovante le esenzioni di cui al comma 1 lettere da a) a g) del presente articolo deve essere conservata dal soggetto responsabile fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4 Misura dell'imposta ed applicazione

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive e negli immobili locazioni turistiche indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo **1 giugno al 30 settembre, per i primi 10 (dieci) pernottamenti nell' arco del mese.**
2. Le locazioni turistiche o brevi, possono optare per il pagamento forfettario della tassa di soggiorno di euro 50,00, per unità abitativa, da pagare anticipatamente entro il 30 maggio.
3. Per i campeggi, In caso di contratti stagionali si applica il forfait di € 20,00 a persona con pagamento entro il giorno 5 del mese successivo alla riscossione, allegando autodichiarazione del gestore di cliente a regime forfettario.

Per gli anni successivi le modifiche dell'imposta sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge

- 2) Di dare atto che il regolamento, come modificato, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente Regolamento, così come modificato: all'Albo Pretorio online del Comune, per 30 giorni consecutivi. In via permanente sul sito internet del Comune.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 del d.lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE

Giovanni Rubino
(f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE

GIOVANNI RUBINO
(f.to digitalmente)

...in prosieguo di seduta.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti giusto verbale n. 21 del 20.12.2023 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 12630 del 21.12.2023;

Udito il SINDACO che relaziona brevemente sull'argomento all'ordine del giorno.

Alle ore 18:04 entra in aula il consigliere SCOGNAMIGLIO G.

Alle ore 18:05 entra in aula il consigliere DE FILIPPO.

PRESENTI N. 11.

Uditi i seguenti interventi:

SCOGNAMIGLIO G.: la modifica al Regolamento ha la finalità di introitare più soldi.

SINDACO: nei Comuni limitrofi l'imposta di soggiorno si paga in base ai giorni effettivi di pernottamento. La modifica amplia il periodo dell'anno in funzione della maggiore presenza sul territorio ed è stata eliminata l'esenzione per i settantenni. L'imposta verrà pagata per i primi 10 giorni se il periodo di pernottamento è superiore ad essi.

SCOGNAMIGLIO G.: la previsione di introito è di € 40.000,00. Nel 2022 sono stati introitati € 33.000,00.

SINDACO: la piattaforma consente di monitorare tutte le strutture e verranno incrociati i dati della Questura.

Alle ore 18:14 entrano in aula i consiglieri RUOCCO e SCOGNAMIGLIO A.

PRESENTI N. 13.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette a votazione l'argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto: "*Modifica Regolamento Imposta di Soggiorno – Approvazione*".

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (SCOGNAMIGLIO G., RUOCCO, DE FILIPPO, SCOGNAMIGLIO A.) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione il cui testo si intende qui integralmente riportato.

E per l'urgenza, con successiva e separata votazione

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (SCOGNAMIGLIO G., RUOCCO, DE FILIPPO, SCOGNAMIGLIO A.) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Attilio Angrisano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Angela Del Baglivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Reg. Albo Pretorio

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio **on line** del Comune per gg. consecutivi, a partire dal , come prescritto dall'Art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Vibonati,

IL RESPONSABILE SETTORE

AMMINISTRATIVO

Giuseppina D'Angelo

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2023

-perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Angela Del Baglivo



COMUNE DI VIBONATI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Reg.	OGGETTO:
DATA 19-03-2024	Regolamento Imposta di soggiorno. Modifica

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	PRES.	COMPONENTI	PRES.
BORRELLI MANUEL SINDACO	PRESENTE	ORLANNO LUIGI CONSIGLIERE	PRESENTE
BRUSCO LUIGI CONSIGLIERE	PRESENTE	GERBASE GENNY CONSIGLIERE	ASSENTE
GIFFONI FRANCESCO ANTONIO CONSIGLIERE	PRESENTE	SCOGNAMIGLIO GIOVANNI CONSIGLIERE	PRESENTE
ANGRISANO ATILIO CONSIGLIERE	PRESENTE	SCOGNAMIGLIO ANTONIO CONSIGLIERE	PRESENTE
BASILETTI LAZZARO CONSIGLIERE	ASSENTE	DE FILIPPO VINCENZO CONSIGLIERE	ASSENTE
ORLANDO ANTONIO CONSIGLIERE	PRESENTE	RUOCCO DARIO CONSIGLIERE	PRESENTE
FUSI PASQUALE CONSIGLIERE	PRESENTE		

Presenti N. **10** - Assenti N. **3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

-Presidente: **Attilio Angrisano**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

-Partecipa il Segretario Comunale Angela Del Baglivo. La seduta è pubblica

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del giorno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 267/2000, il Comune ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;

Visto l'art. 52 D.Lgs. 446/97 ss.mm.ii., secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato che, la tassa di soggiorno è stata introdotta con decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011; che il Regolamento Comunale per la sua applicazione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.05.2012; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2023, si è provveduto ad apporre modifiche al regolamento

Rilevato che lo scopo è quello di riscuotere il capitale necessario per gli investimenti atti a incrementare il turismo, creando un flusso che porti denaro alle casse comunali **non impattando sulla tassazione dei residenti**, ma ottenendo il denaro direttamente dai turisti e avendo un controllo anche sulle identità degli stessi

Ravvisata la necessità di apportare un'integrazione al vigente regolamento avendo evidenziato alcuni punti di incongruenza e per maggiore chiarezza nell'applicabilità consentendo termini più ampi per il gestore della struttura ricettiva sul versamento delle somme dovute

PROPONE DI DELIBERARE

DARE ATTO La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI MODIFICARE:

- a) l'art.4 "Misura dell'imposta ed applicazione", comma 1, nel seguente modo: "L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nel periodo 1 giugno al 30 settembre per i primi 10 (dieci) pernottamenti consecutivi;
- b) l'art. 7 "Versamenti", comma 2, nel seguente modo: "Il gestore della struttura ricettiva esegue il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, sulla base di quanto già dichiarato con la comunicazione di cui art. 6 comma 3, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- c) l'art.13 "Disposizioni finali e transitorie", nel seguente modo: "Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 maggio 2012. Modifiche approvate con delibera del Consiglio Comunale n°01 del 27.01.2017 e con successiva delibera del Consiglio Comunale n°36 del 27.12.2023.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE
ROSETTA ROMANIELLO
(f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE
ROSETTA ROMANIELLO
(f.to digitalmente)

In prosiegua di seduta.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, giusto verbale n. 7 del 15/03/2024, acquisito al protocollo dell'Ente al n.2464 del 15/03/2024;

Udito il Sindaco che relaziona brevemente sulla proposta di deliberazione.

Dopo breve discussione il Presidente mette l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consigliere Scognamiglio G. dichiara di non condividere la scelta.

PRESENTI 10 – VOTANTI 10

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (SCOGNAMIGLIO G., RUOCCO, SCOGNAMIGLIO A.) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Attilio Angrisano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Angela Del Baglivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Reg. Albo Pretorio

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio **on line** del Comune per gg. consecutivi, a partire dal , come prescritto dall'Art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Vibonati,

IL RESPONSABILE SETTORE

AMMINISTRATIVO

Giuseppina D'Angelo

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

-decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Angela Del Baglivo